



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 71

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

371^a seduta: mercoledì 18 aprile 2012

Presidenza del presidente POSSA

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3179) Deputati ESPOSITO ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4
ASCIUTTI (PdL)	4
* GARAVAGLIA Mariapia (PD)	4
PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	4
PITTONI (LNP)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

Intervengono il ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Gnudi, i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3179) Deputati ESPOSITO ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno legge n. 3179, sospesa nella seduta del 3 aprile scorso.

Colleghi, prima di procedere con il nostro lavoro, desidero dare il benvenuto al ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Piero Gnudi che ringrazio di essere oggi qui presente per dare il suo autorevole contributo all'auspicata approvazione del disegno di legge in titolo. I miei saluti ed i miei ringraziamenti vanno anche al sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi ed al sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Ugolini che, grazie alla loro competenza, ci aiuteranno ad affrontare gli ulteriori argomenti all'ordine del giorno.

Comunico che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni 1^a e 5^a sul testo in esame, atteso che non sono stati presentati emendamenti. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione affari costituzionali ha ritenuto opportuno segnalare che è improprio che lo Stato individui direttamente il soggetto chiamato a svolgere funzioni di stazione appaltante nell'ambito dell'esercizio di competenze regionali. Anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha reso un parere favorevole, pur invitando a valutare l'opportunità di precisare che i profili afferenti alla programmazione, all'organizzazione e alla valorizzazione dei siti dei Giochi olimpici invernali siano riservati alla competenza regionale e degli enti locali interessati.

Stante l'esigenza di assicurare una rapida e definitiva approvazione al testo, al fine di evitare una nuova lettura presso la Camera dei deputati, avverto che si procederà alla votazione degli articoli di cui si compone il disegno di legge, nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Passiamo dunque alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

(All'unanimità).

Passiamo alla votazione finale.

ASCIUTTI (*PdL*). Signor Presidente, desidero intervenire in dichiarazione di voto solo per preannunciare il voto favorevole del Gruppo del PdL.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Signor Presidente, a nome mio e del mio Gruppo, sottolineo l'importanza di concludere positivamente l'*iter* di questo disegno di legge, per trasformarlo, nel più breve tempo possibile, in uno strumento efficace al fine di ottenere gli effetti sperati.

Signor Ministro, sono note le difficoltà di spesa che di frequente si incontrano nel nostro Paese a causa degli appesantimenti burocratici di cui tutti si lamentano – a volta a ragione, in alcuni casi a torto – e che rendono assai complicata una celere erogazione dei finanziamenti. Quando si ha a disposizione un finanziamento che potrebbe andare a buon fine, sarebbe davvero un peccato – e forse anche ridicolo – non poterne approfittare positivamente. Oggi, grazie al lavoro svolto da lei e dai colleghi relatori, siamo giunti alla approvazione di un provvedimento le cui finalità sono pienamente condivisibili, motivo per cui il nostro sarà un voto favorevole.

PITTONI (*LNP*). Signor Presidente, preannuncio che anche il Gruppo della Lega Nord voterà a favore del provvedimento in esame.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, affinché rimanga agli atti, preannuncio anch'io il voto favorevole del mio Gruppo al testo in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

(All'unanimità).

I lavori terminano alle ore 15,15.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3179

d’iniziativa dei deputati: Esposito, Ghiglia, Allasia, Calgaro, Scanderebech, Cambursano, Verneti, Giorgio Merlo, Osvaldo Napoli, Rosso-mando, Portas, Boccuzzi, Cavallotto e Cilluffo

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», approvato dalla Camera dei deputati

ARTICOLI

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all’articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall’articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnate all’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell’articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall’attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all’allegato 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all’allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.

3. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente legge, all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 272 e 273, le parole: «l'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «la Federazione ciclistica italiana»;

b) al comma 273, le parole: «L'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 95 per cento» e le parole da: «con il Ministro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

c) al comma 274, le parole: «dall'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Federazione ciclistica italiana».

